

C081A

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA "C.I.P.E.S.T."
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

Reg. delibere assemblea consortile n. 03 del 29/07/2019

Oggetto: *Presa atto proposta transattiva di "Enel distribuzione spa" in merito alla situazione debitoria derivante da sentenza del tribunale di Vibo Valentia – sezione distaccata di Tropea n. 84/2010 del 25/05/2010.*

L'anno 2019, il giorno 29 del mese di luglio alle ore 17,30 nella sede di questo Consorzio, presso il palazzo municipale di Tropea;

Assiste alla seduta il segretario consortile dott.ssa Petrolo Marina il quale provvede alla redazione del presente verbale;

IL COMMISSARIO LIQUIDATORE

RICHIAMATO il decreto del Prefetto di Vibo Valentia del 05/09/2013, prot. n. 26363, con il quale è stato nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto Lafaci Salvatore Lorenzo, attribuendo allo stesso i compiti e le funzioni attribuiti al presidente del consorzio, al presidente del consiglio di amministrazione, all'assemblea consortile e al consiglio di amministrazione;

PREMESSO CHE:

- che la società Enel Servizio Elettrico spa, tramite l'avvocato Massara Ercole con studio in Monterosso Calabro, con atto di precetto del 27/12/2011 e notificato alla sede del "C.P.E.S.T." in data 10/01/2012, facente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, intimava di pagare entro 10 giorni dalla notifica dell'atto in questione l'importo di euro 375.787,10, "... *salvo errori e omissioni, oltre gli interessi legali sulla somma suddetta dal 1.11.2012 e fino al saldo, oltre le spese di notifica a margine segnate e le successive occorrente*";

- che il sopracitato atto di precetto risulta essere derivante dal mancato pagamento di quanto dovuto a seguito della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – sezione distaccata di Tropea n. 84/2010 del 25/05/2010, munita di formula esecutiva il 28/03/2011, notificata il 06/05/2011 e non appellata, facente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, con la quale è stata rigettata l'opposizione dichiarando consequenzialmente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 33/2004 emesso dalla società "Enel distribuzione spa", tramite l'avvocato Massara Ercole di Monterosso Calabro, emesso al fine di pagare alla stessa società l'importo di euro 304.077,14 quale ammontare delle

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA “C.I.P.E.S.T.”
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

fatture per forniture di energia elettrica riportate nell'estratto conto del 25.11.2003 e degli interessi convenzionali di mora fino al 25.11.2003, oltre gli interessi convenzionali di mora sulla somma di euro 279.472,55 da calcolarsi, al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3,5 punti, dal 26.11.2003 fino al soddisfo a decorrere dal 26/11/2003 e fino al soddisfo e da calcolarsi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3,5 punti, oltre accessori dovuti;

PRESO ATTO che dai contatti, prima informali e poi formali, con il sopracitato legale della società creditrice si è ottenuta la disponibilità ad una definizione transattiva della questione debitoria di che trattasi a carico del “C.I.P.E.S.T.”;

VISTO l'orientamento della Corte dei Conti Campania espresso nel parere della sezione regionale di controllo n. 188/2011 in base al quale gli accordi transattivi sono da escludersi dal novero dei debiti fuori bilancio sia in considerazione della mancata previsione degli accordi stessi nell'elenco di cui all'articolo 194 del d.lgs. 267/2000, sia perché presupponendo i medesimi a determinazione dell'Ente di pervenire alla composizione di contrapposti interessi risulta possibile per l'Ente prevedere il sorgere dell'obbligazione nonché la tempistica dell'adempimento;

DATO ATTO che anche:

- la sezione regionale di controllo per il Piemonte della Corte dei Conti, con propria delibera n. 130/2012/SRCPIE/PRSE, sottolineando di ripreso quanto già espresso negli anni con altre pronunce sempre dalla Corte dei Conti, ribadisce che la tipologia delle transazioni non rientra nel novero delle fattispecie disciplinate dall'articolo 194 del d.lgs. 267/2000;
- la sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 406/2011, sostiene che la transazione avrebbe carattere alternativo rispetto al riconoscimento del debito fuori bilancio, intestando, tuttavia al Consiglio comunale la competenza all'approvazione della transazione;
- la sezione regionale di controllo per l'Umbria della Corte dei Conti, con propria deliberazione n. 85/2017, afferma che con l'accordo di transazione si è in presenza di un provvedimento approvato dal Consiglio comunale che sostanzialmente assorbe il riconoscimento del debito fuori bilancio, con l'obbligo in ogni caso, della trasmissione all'organo di revisione ed alla competente

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA “C.I.P.E.S.T.”
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

Procura della Corte dei Conti, data l'assenza dell'apposito provvedimento di riconoscimento del debito di che trattasi;

RITENUTO che:

- con l'accordo transattivo, questo Ufficio potrà attivare le ordinarie procedure contabili di spesa rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dall'accordo stesso;
- sussiste l'interesse di questo Consorzio ad una composizione in via transattiva della vicenda, al fine di evitare maggiori esborsi per lo stesso;

RITENUTO opportuno, per tutto quanto sovraesposto, addivenire a una transazione con la società “*Servizio Elettrico Nazionale già Enel servizio elettrico spa*”, così come formulata dall'avvocato Massara Ercole con nota pec del 06/03/2019 facente parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo, in quanto la proposta in questione appare pienamente conforme all'interesse pubblico del “C.I.P.E.S.T.” in quanto si perviene attraverso l'accordo proposto e sopracitato, ad una rateizzazione di pagamento dell'intero importo in quattro rate, e alla rinuncia da parte della società creditrice degli interessi e della rivalutazione monetaria a far data dalla data del precetto e fino al totale soddisfo, e quindi evitando ulteriori aggravii di spesa fino al totale soddisfo;

PRESO ATTO che:

- nel caso di specie, ricorrono tutti i presupposti previsti dalla giurisprudenza contabile per addivenire legittimamente alla stipulazione di un accordo transattivo essendo valuabili, *ictu oculi*, sia i reali termini del compromesso che la congruità delle condizioni poste in essere;
- con la transazione in questione l'Ente così come chiarito dalla Corte dei Conti (sezione regionale per il controllo del Piemonte, parere n. 4 dell'11 maggio 2007) potrà attivare le ordinarie procedure contabili di spesa, rapportando ad esse l'assunzione delle obbligazioni derivanti dagli accordi stessi, senza che possa configurarsi un'ipotesi di debito fuori bilancio;

VISTI i pareri favorevoli espressi sulla presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 49, comma I, del d.lgs. 267/2000;

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA “C.I.P.E.S.T.”
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE**

PRESO ATTO che sulla presente deliberazione il collegio dei revisori dei conti, ai sensi dell'articolo 239, articolo 1 lettera b) del TUEL, , ha espresso il proprio parere favorevole così come da verbale n. 1 del 26/07/2019;

VISTO il d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. ;

VISTO il vigente statuto consortile;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTA la vigente convenzione consortile rep. n. 1/2008 del 15/07/2008;

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la proposta formulata dall'avvocato Massara Ercole, e che riguarda anche la situazione debitoria di cui in premessa, e pervenuta tramite pec in data 06/03/2019, allegata alla presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 2) di demandare a un successivo atto deliberativo l'approvazione dello schema dell'atto di transazione tra il “C.I.P.E.S.T.” e la società “*Servizio Elettrico nazionale già Enel Servizi Elettrici spa*” che dovrà prevedere in modo sostanziale quanto citato nella nota pec di cui al precedente punto 1;
- 3) di definire in euro 375.787,10 (trecentosettantacinquesettecentoottantasette/10), l'importo complessivo, occorrente al fine dell'estinzione del debito di che trattasi nei confronti della società in questione e derivante dalla sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – sezione distaccata di Tropea n. 84/2010 del 25/05/2010, munita di formula esecutiva il 28/03/2011, notificata il 06/05/2011, e non appellata , al quale ha fatto seguito un atto di precetto da parte del medesimo avvocato e datato 27 dicembre 2011;
- 4) di stabilire che la spesa complessiva per il pagamento di quanto dovuto al fine della definizione del debito in questione troverà imputazione sul bilancio di liquidazione, e che l'intera somma sarà ripartita tra tutti i Comuni consorziati così come da determina commissariale n. 04 del 22/07/2019 e allegata al presente atto;

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA “C.I.P.E.S.T.”**
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- 5) di incaricare il responsabile dell'area finanziaria e il segretario consortile, ognuno per quanto di propria competenza, all'adozione di ogni atto consequenziale al presente provvedimento;
- 6) di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D. lgs. n. 267/2000;
- 7) di trasmettere copia del presente atto deliberativo: a) all'avvocato Massara Ercole in qualità di legale della società creditrice; b) alla sezione regionale di controllo per la Calabria della Corte dei Conti; c) alla procura regionale per la Calabria della Corte dei Conti.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Commissario Liquidatore
f.to Lafaci Salvatore Lorenzo

Il Segretario Consortile
f.to dott.ssa Petrolo Marina

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA “C.I.P.E.S.T.”**
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

Allegato alla deliberazione consortile n. 3/2019 avente per oggetto: “Preso atto proposta transattiva di “Enel distribuzione spa” in merito alla situazione debitoria derivante da sentenza del tribunale di Vibo Valentia – sezione distaccata di Tropea n. 84/2010 del 25/05/2010”.

PARERI RESI AI SENSI DELL’ARTICOLO 49, I COMMA, DEL D.LGS. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA

- Si esprime parere favorevole in ordine alla deliberazione di cui in oggetto;

Tropea 29/7/2019

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.T.O. Dott.ssa Cicala Antonia

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE

- Si esprime parere favorevole in ordine alla deliberazione di cui in oggetto;

Tropea 29/7/2019

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.T.O. Dott.ssa Cicala Antonia

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA "C.I.P.E.S.T."
(ente in liquidazione)
Collegio dei Revisori**


Terzo punto all'ordine del giorno del Verbale del 26.07.2019, n.1 – delibera n. 3 del 26.07.2019

Con riferimento alla delibera n. 3 del 26/07/2019, il Collegio, dalla proposta istruita dall'avv. Massara, in qualità di legale della società creditrice, prende atto che la quantificazione del debito richiesto all'Ente è pari a € 304.077,14 abbattuto degli interessi maturati e maturandi fino al soddisfo del debito.

Il Collegio prende atto della concessione a favore del Consorzio da parte del creditore ed esprime parere favorevole alla proposta di deliberazione n. 3 rimandando agli atti conclusivi l'espressione definitiva del proprio parere dell'atto transattivo.

Tropea, 26 luglio 2019

Prof. dott. Andrea Zirulo (Presidente)
Prof.ssa d.ssa Maria Teresa Nardo (Componente)
Dott. Salvatore Tilliacci (Componente)



N. 33/04 Elendo
N. 2066/04 R. G. Civ.
N. 841 Cron.
N. 100 R. G. Civ.

Avv. Ercole MASSARA
Via Contè d'Alife, 22
89819 Monterosso Calabro (VV)
tel. 0963/327812 - fax 0963/327907 - cell. 347/6195776
ercolemassara@hotmail.com

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

Sezione distaccata di Tropea

Ricorso per decreto ingiuntivo

- **L'ENEL Distribuzione S.p.A.** - Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. - con sede legale in Roma in via Ombrone n. 2 (iscritta al n. 130.214/1999 del Registro delle Imprese di Roma - REA n. 922.436), capitale sociale di € 6.119.200.000 i. v., C. F. e partita I.V.A. 05779711000 - in persona del dott. ing. Giovanni FORMISANO Responsabile Territoriale Commerciale per la Calabria, giusta procura per notaio Matilde ATLANTE di Roma del 19.3.2002, rep. n. 9.603, domiciliato per la carica in Catanzaro alla via Buccarelli n. 53 ed elettivamente in 89819 Monterosso Calabro (VV) in via Conte d'Alife n. 22 presso l'avv. Ercole MASSARA il quale, unitamente all'avv. Reginaldo LECCE, la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, come da procura speciale apposta in calce al presente atto,

premessò

- che l'ENEL Distribuzione S.p.A. è creditrice del **CONSORZIO INTERCOMUNALE PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COSTA TIRRENICA**

a) della somma di € 279.472,55 derivante da fatture insolute, relative a corrispettivi per la fornitura di energia elettrica in vari impianti di depurazione gestiti dal Consorzio alla data del 25.11.2003 oltre quella di € 24.604,59 per gli interessi convenzionali di mora maturati alla data del 25.11.2003 e, quindi, della complessiva somma di € 304.077,14,

b). nonché degli ulteriori **interessi convenzionali** di mora maturati ed a maturarsi sull'importo di € 279.472,55 a decorrere dal 26.11.2003 e fino al soddisfo e da calcolarsi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3,5 punti,

- che il **CONSORZIO INTERCOMUNALE PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COSTA TIRRENICA** non ha provveduto all'estinzione della propria esposizione debitoria nonostante la espressa ripetuta richiesta dell'ENEL Distribuzione S.p.A.,

- che il credito vantato dall'ENEL Distribuzione S.p.A. nei confronti del **CONSORZIO INTERCOMUNALE PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COSTA TIRRENICA** è certo, liquido ed esigibile e risulta dalla certificazione rilasciata a norma dell'art. 635 c.p.c. (cfr. dichiarazione del legale rappresentante dell'ENEL Distribuzione S.p.A. - Unità Territoriale Commerciale Calabria),

- ciò premesso,

chiede

l'emissione, ai sensi dell'art. 633 e seguenti c.p.c., dell'ingiunzione nei confronti del **CONSORZIO INTERCOMUNALE PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COSTA TIRRENICA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Presidente, c. f. 95001410794, con sede in Largo Ruffa s.n.c. in 89861 Tropea c/o Municipio di Tropea, di pagare all'**ENEL Distribuzione S.p.A.** :

- a) l'importo di € 304.077,14 quale ammontare delle fatture per forniture di energia elettrica riportate nell'estratto conto del 25.11.2003 e degli interessi convenzionali di mora fino al 25.11.2003,
- b) gli interessi convenzionali di mora sulla somma di € 279.472,55 da calcolarsi, al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3,5 punti, dal 26.11.2003 fino al soddisfo,
- c) spese, diritti ed onorari del procedimento.



i
f
-
E
all
for

- contratto di somministrazione del 26.2.1999 relativo alla fornitura per il depuratore sito in via provinciale di Caroniti con allegati 10 fogli consistenti nelle copie autentiche delle fatture emesse per detta fornitura,
- contratto di somministrazione del 3.6.1998 relativo alla fornitura per il depuratore sito in contrada Torre Marino di Santa Domenica di Ricadi,
- contratto di somministrazione dell'8.6.1998 relativo alla fornitura per il depuratore sito in contrada Laganà di Brivadi,
- contratto di somministrazione dell'8.6.1998 relativo alla fornitura per il depuratore sito in contrada *Crita* di Zambrone con allegati 10 fogli consistenti nelle copie autentiche delle fatture emesse per detta fornitura,
- contratto di somministrazione dell'8.6.1998 relativo alla fornitura per il depuratore sito in contrada *Praia* di Zambrone con allegati 10 fogli consistenti nelle copie autentiche delle fatture emesse per detta fornitura,
- contratto di somministrazione relativo alla fornitura per l'impianto di sollevamento sito in contrada *Praia* di Zambrone con allegati 10 fogli consistenti nelle copie autentiche delle fatture emesse per detta fornitura,
- contratto di somministrazione relativo alla fornitura per l'impianto di sollevamento sito in contrada *Sciabaca* di Zambrone con allegati 9 fogli consistenti nelle copie autentiche delle fatture emesse per detta fornitura,
- contratto di somministrazione relativo alla fornitura per l'impianto di sollevamento sito in contrada *Crita* di Zambrone con allegati 9 fogli consistenti nelle copie autentiche delle fatture emesse per detta fornitura,
- contratto di somministrazione relativo alla fornitura per l'impianto di sollevamento sito in contrada *Pigna* di Parghelia con allegati 3 fogli consistenti nelle copie autentiche delle fatture emesse per detta fornitura,
- contratto di somministrazione relativo alla fornitura per il depuratore sito in via *Roma* di Spilinga con allegati 11 fogli consistenti nelle copie autentiche delle fatture emesse per detta fornitura.

Tropea, 20/5/2004.

Avv. Ercole MASSARA

Ercole Massara

I
R
P
R
LE
co
gra
nec
dom
esac
di co
presso
d'Alfa

PROCURA : Io sottoscritto dott. ing. Giovanni FORMISANO, nella qualità di procuratore di ENEL Distribuzione S.p.A. – Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di ENEL S.p.A. – con sede legale in Roma in via Ombrone n. 2 (iscritta al n. 130.214/1999 del Registro Imprese di Roma – REA n. 922.436), capitale sociale di € 6.119.200.000 i. v., C. F. e partita I.V.A. 05779711000 – come da procura per notar Matilde ATLANTE di Roma del 19.3.2002, repertorio n. 9.603, conferisco agli avv.ti Reginaldo LECCE ed Ercole MASSARA il mandato a rappresentare e difendere, sia congiuntamente che disgiuntamente, l'ENEL Distribuzione S.p.A. in ogni fase e grado del presente giudizio. A tal fine conferisco ai predetti avvocati ogni necessario potere per l'espletamento del mandato, compreso quello di proporre domanda di garanzia e riconvenzionale, appello e appello incidentale, azioni esecutive mobiliari ed immobiliari ed eventuali opposizioni, ricorso per dichiarazione di fallimento ed ogni altro potere come per legge compreso quello di conciliare e transigere la lite. Eleggo domicilio, ai fini del presente giudizio, presso l'avv. Ercole MASSARA in 89819 Monterosso Calabro in via Conte d'Alife n. 22.

ENEL Distribuzione S.p.A.

Il responsabile Commerciale Calabria
Dott. ing. Giovanni FORMISANO

per autentica



avv. Ercole Massara

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Tropea, li 20.5.06
Il Cancelliere

del debitore in un plico chiuso e sigillato
in 29.6.2006

L'Ufficiale Giudiziario B8

2 8-6-2
21-6-2
F 16.46
2



Tribunale di Viho Valentini
Sezione Distaccata di Tropea

Di 25-5-10 il giudice DR. C. LONGO RIGETTA CON SENT. N. 84/10
PROPOSIZIONE A DJO E DICHIARA L'ESECUTIVITA' DEL PRESENTE DECRETO

Il Cancelliere C2
Anna Maria TORNATORE

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

Comendiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne
siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in
esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero
di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza
pubblica di concorrervi, quando siano legalmente
richiesti.
TROPEA, 25-5-10

Il Cancelliere C2
Anna Maria TORNATORE



TRIBUNALE DI VIRO VALENTIA
Sezione Distaccata di TROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando siano legalmente richiesti.

E' copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta di

Avv. Pansa e Brosca

Tropea, *128-3-4*



Avv. Ercole MASSARA
Via Conte D'Alife, 22 - 99819 Monterosso Calabro (VV)
Tel. 0963/327812 - Fax 0963/530575
e-mail: ercolemassara@hotmail.com
ercole.massara@avvocativibo.legalmail.it

N. 84/10
Nr. R.G. 3272/04
Nr. CRON. 603
Nr. REP. 98



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile Distaccata di Tropea in persona del Giudice unico Dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n. 3272/2004 R.G., avente ad oggetto: **opposizione a decreto ingiuntivo**

TRA

CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LO SVILUPPO DELLA COSTA TIRRENICA, in persona del suo Presidente e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'Avv. Pietro Proto, giusta procura a margine dell'atto di opposizione, elettivamente domiciliato unitamente allo stesso in Vibo Valentia Via Moricca n. 18

OPPONENTE

E

ENEL DISTRIBUZIONE S.p.A. rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Ercole Massara e Reginaldo Lecce, giusta procura speciale in calce alla copia notificata dell'atto di citazione in opposizione, elettivamente domiciliata unitamente al primo Monterosso Calabro (VV), Via Conte d'Alife n. 22

OPPOSTA

CONCLUSIONI: come da verbali e atti di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 33/2004 con il quale il

l'intestato Tribunale in data 31.5.2004 ingiungeva allo stesso di pagare alla società Enel Distribuzione SpA la somma di € 304.077,14 oltre interessi e spese di procedimento.

Assumeva l'opponente: 1) il difetto di legittimazione passiva del Consorzio atteso che con ordinanza n. 1000 del 13.4.2000 il Commissario delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti solidi urbani della Regione Calabria la titolarità esclusiva degli impianti di depurazione veniva assunta dall'Ufficio del Commissario Delegato per l'emergenza dei r.s.u. e tutela delle acque; 2) il difetto di giurisdizione del giudice ordinario; 3) l'insussistenza, nel merito, dell'obbligazione.

Costituitasi in giudizio la società opposta, nel contestarne la fondatezza, chiedeva il rigetto della pretesa avversaria e la conferma del provvedimento impugnato.

Svolta l'istruttoria, all'udienza del 9.2.2010 la causa, portata solo in tale data per la prima volta all'attenzione di questo magistrato, era trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice adito avanzata da parte opponente.

Difatti, la natura di soggetto di diritto pubblico dell'ingiunto



A handwritten signature or set of initials, possibly "R", written in dark ink.

Consorzio Intercomunale per lo Sviluppo della Costa Tirrenica si ritiene inidoneo a snaturare il rapporto squisitamente contrattuale e privatistico stipulato tra le parti e avente ad oggetto la fornitura di energia elettrica, con la conseguenza che in ordine a tale vincolo obbligatorio va affermata la giurisdizione del giudice ordinario e non quella del giudice amministrativo. Difatti, come ribadito in più occasioni dalla giurisprudenza di legittimità, ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice amministrativo, *"la giurisdizione si determina in relazione al carattere paritario o autoritativo del rapporto intercorrente tra privato e P.A.: ne consegue che solo laddove la P.A. agisca in base ai suoi poteri autoritativi la controversia è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo"* (Cass. Sez. Unite n. 25769 del 27/10/2008). Stante il carattere paritario tra la società Enel e il Consorzio ingiunto, sottoscrittore di un contratto di diritto privato, la giurisdizione non può che essere, nella fattispecie in esame, dell'adito giudice ordinario.

Ciò premesso, l'opposizione nel merito è infondata e va, conseguentemente, rigettata trovando la propria origine essenzialmente nella sollevata eccezione di difetto di legittimazione passiva dell'ingiunto che, ad avviso di questo giudice, non merita pregio.

Invero, sebbene sia pacifico che l'opposizione a decreto ingiuntivo determini l'instaurazione di un normale giudizio di cognizione ordinaria nel quale la posizione di attore, con i relativi oneri probatori,



spetta sempre al creditore a favore del quale è stato emesso il decreto opposto, anche se formalmente costui ha la veste di convenuto, è altrettanto indiscussa la circostanza che, trovando nel caso di specie il rapporto azionato la propria fonte nel vincolo obbligatorio sottoscritto dalle parti e rappresentato dai molteplici contratti di somministrazione di energia elettrica allegati in atti, e avendo la società opposta azionato la propria pretesa in sede monitoria invocando l'inadempimento dell'odierno opponente in ordine agli individuati rapporti contrattuali, al fine di dirimere la presente controversia occorre necessariamente richiamare i principi sanciti in materia di inadempimento contrattuale.

Ciò posto, la dottrina e la giurisprudenza di Cassazione, con un orientamento ormai granitico, ritengono che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. tra tutte Cass. n. 9351 del 19/04/2007).

Applicando i richiamati principi alla fattispecie *de qua* - e coordinando gli stessi con le regole probatorie operanti in tema di opposi-



A handwritten signature or set of initials, possibly "R", written in blue ink.

zione a decreto ingiuntivo - si ritiene che parte opponente non abbia ottemperato agli oneri probatori sulla stessa incombenti.

Difatti, pur avendo l'opponente prodotto in giudizio l'ordinanza n. 1000 del 13.4.2000 emessa dal Commissario delegato per l'Emergenza nel settore dello smaltimento rifiuti solidi urbani della Regione Calabria e la nota n. 7520 del 23.4.2002, non può dirsi raggiunta la prova della circostanza estintiva del diritto di credito vantato dall'odierna opposta.

Eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in ordine al rapporto obbligatorio azionato, il Consorzio avrebbe, invero, dovuto fornire la prova certa e indiscussa che nei richiamati rapporti di somministrazione di energia elettrica fosse subentrato, sostituendosi ad esso, il Commissario delegato e che, dunque, questo, nella propria qualità, risultasse essere il solo soggetto tenuto ad estinguere il credito per cui è causa.

Ciò posto, tuttavia, la documentazione prodotta dall'opponente non si ritiene sufficiente a dimostrare tale avvenuta sostituzione.

Analizzando con attenzione i richiamati documenti, difatti, se ne deduce quanto segue:

- 1) che stante le omissioni poste in essere dal Consorzio in relazione ai tre interventi oggetto di finanziamento (e meglio individuati in detto documento), l'Ufficio del Commissario dele-

gato per l'emergenza rifiuti e tutela delle acque ha provveduto ad avocare a se le competenze in materia di attuazione dei richiamati interventi e l'esercizio delle funzioni fino a quel momento, in detto settore, espletate dal Consorzio;

- 2) che, sempre in relazione ai citati tre interventi, l'Ufficio del Commissario è subentrato al Consorzio in tutti "*i rapporti giuridici relativi ai lavori*";
- 3) che il Commissario Delegato ha provveduto a trasmettere ai Comuni interessati dalle opere di bonifica le fatture Enel relative ai consumi degli impianti di depurazione e sollevamento del servizio delle fognature.

In sostanza, dalla attenta e scrupolosa analisi di tali documenti, non è dato rinvenire, ad avviso di chi scrive, la prova che nei rapporti di somministrazione per cui è causa sia effettivamente subentrato un soggetto diverso dall'odierno ingiunto. Invero, se per un verso, manca nell'ordinanza del 2000 qualsiasi elemento idoneo a ricondurre il credito azionato con la procedura monitoria ai tre interventi nell'esecuzione dei quali è subentrato il Commissario Delegato; per altro verso, nulla prova la nota n. 7520 del 2002 nella quale il Commissario Delegato fa genericamente riferimento al "subentro nei contratti di fornitura", senza specificare, tuttavia, quale soggetto sia subentrato e in luogo di chi.



Handwritten initials or a signature, possibly "RZ", written in dark ink.

In altre parole, ritiene il giudicante che dal tenore della citata nota, non solo non si comprende quale soggetto dovesse subentrare nei contratti di fornitura (se il Commissario delegato o il Comune interessato), ma, addirittura, il Commissario Delegato nel dichiarare di non aver ricevuto nessun riscontro in merito al menzionato subentro, sembra, ad avviso di chi scrive, rafforzare l'idea in base alla quale, alla data del 23.4.2002 detti rapporti fossero ancora in capo al Consorzio, nella sua qualità di contraente dei contratti di somministrazione più volte richiamati.

Pertanto, non avendo l'ingiunto-opponente dimostrato nessuno dei fatti idonei ad estinguere il vincolo contrattuale posto a fondamento della procedura di ingiunzione - non avendo provato la propria asserita carenza di legittimazione passiva e non avendo neanche dedotto l'avvenuto adempimento del rapporto obbligatorio - e avendo, in contrario, l'Enel distribuzione SpA assolto pienamente all'onere probatorio sulla stessa incumbente avendo documentalmente dimostrato il rapporto di somministrazione di energia elettrica intercorso tra la stessa e il Consorzio ingiunto, l'opposizione non può che essere disattesa.

Del resto, l'unico documento che forse avrebbe potuto chiarire tale vicenda, rappresentato dalla nota n. 3266 del 14.2.2002 cui la nota n. 7520 si riporta, non è stato prodotto da parte opponente sulla

quale, alla stregua dei principi esposti in tema di onere probatorio del debitore, detta incombenza gravava.

Alla stregua di tali considerazioni, quindi, l'opposizione va rigettata con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, del quale va dichiarata la esecutività.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate di ufficio, tenuto conto del valore della causa, dell'attività processuale svolta e dei motivi della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Vibo Valentia, Sezione Civile distaccata di Tropea, in persona del Giudice unico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo n. 33/2004;

b) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite liquidate in € 300,00 per spese, € 1.200,00 per diritti, € 1.700,00 per onorari, oltre IVA, CPA, e rimborso del 12,5% su diritti e onorari.

Così deciso in Tropea il 20.5.2010

Il Giudice

Dott.ssa Cristina Longo
Cristina Longo

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione distaccata di TROPEA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Tropea, il 25-5-10

Il Cancelliere C2
Dot.ssa A. M. TORNATORA

REGISTRATO IL 1/3/11 per
€ 183,00 al c. 366
PRESSO AG. EE. PP. DI TROPEA
F.TO R. M. M. M. M.

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Distaccata di TROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

Comandiamo a tutti gli uffici giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere in esecuzione il presente titolo del Pubblico Ministero di darvi assistenza e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando siano legalmente richiesti.


È copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta di

Dev. E. Tomo

Querele T. 24.82

Tropea, il 28-3-11

Il Cancelliere



[Signature]
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DOTT.SSA ANNA MARIA CALABROTTA



A richiesta dell'ENEL Distribuzione S.p.A. e dell'avv. Ercole MASSARA in qualità.

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione distaccata di Tropea ho notificato copia della sentenza che precede a

- **CONSORZIO INTERCOMUNALE PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COSTA TIRRENICA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Presidente, c. f. 95001410794, con sede in Largo Di Netta s.n.c. in 89861 Tropea c/o Municipio di Tropea,

mediante consegna a mani di

*all'ingegner Mario De Santis
copia esatta prodotta
Tropea 6.5.2011*



RECEIPI

- SPECIFICA -

Cron. M
Cron. P
Cron. C
Dritti
Trasferi
Rim. 1,74

A) 1474

TOTALE 4,32

10%

Bollo

Deposito 0,18

TOTALE 4,50

Troves, B 4,50

Ufficio Giudiziale

Avv. Ercole MASSARA
Via Conte d'Alife, 22
89819 Monterosso Calabro (VV)
tel. 0963/327812 – fax 0963/530575 – cell. 347/6195776
ercolemassara@hotmail.com
ercole.massara@avvocativibo.legalmail.it

ATTO DI PRECETTO

L'**Enel Servizio Elettrico S.p.A.**, Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A., con sede legale in Roma, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale € 10.000.000 i. v., codice fiscale e numero d'iscrizione al registro delle Imprese di Roma 09633951000, in proprio, in persona del suo procuratore avv. Reginaldo LECCE, c. f. LCC RNL 53A01 L049J, - Responsabile Legale Mercato Macro Area Sud - giusta procura per notar Nicola Atlante di Roma del 21 gennaio 2010 n. 33282 di repertorio, racc. 14100, nonché **quale procuratore di Enel Distribuzione S.p.A.** giusta procura per notar Nicola Atlante di Roma del 08 marzo 2010 n. 33565 di repertorio, racc. 14.238, rappresentata e difesa, come da procura in calce al presente atto, dall'avv. Ercole MASSARA, c. f. MSS RCL 57P16 H501K, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in 89819 Monterosso Calabro (VV), Via Conte d'Alife n. 22, fax 0963 530575 ercole.massara@avvocativibo.legalmail.it .

ooooo

In virtù di :

- 1) decreto ingiuntivo del Tribunale di Vibo Valentia – Sezione distaccata di Tropea n. 33/2004 del 31.5.2004, notificato il 29.6.2004, opposto e, a seguito del rigetto della opposizione disposto con sentenza n. 84/2010, divenuto definitivamente esecutivo, munito di formula esecutiva il 28.3.2011,
- 2) di sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – sezione distaccata di Tropea n. 84/2010 del 25.5.2010, munita di formula esecutiva il 28.3.2011, notificata il 6.5.2011, non appellata.

INTIMA E FA PRECETTO

al **CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LO SVILUPPO DELLA COSTA TIRRENICA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Presidente, c. f. 95001410794, con sede in Largo Di Netta s.n.c. in 89861 Tropea (VV) c/o il Municipio di Tropea,

di pagare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto e nelle mani anche del procuratore procedente per le motivazioni di cui in premessa e per il titolo richiamato le seguenti somme :

CAPITALE, RIVALUTAZIONE MONETARIA ED INTERESSI LIQUIDATI NEL DECRETO INGIUNTIVO

€ 304.077,14 quale ammontare delle fatture per forniture di energia elettrica riportate nell'estratto conto del 25.11.2003 e degli interessi convenzionali di mora fino al 25.11.2003,

€ 45.408,55 quali interessi convenzionali di mora sulla somma di € 279.472,55 dal 26.11.2003 al 31.12.2011,

€ 21.636,20 quali spese e competenze liquidate nel decreto ingiuntivo comprensive di spese generali, c.a.p. ed i.v.a.,

€ 28,92 per marche su copie decreto ingiuntivo rilasciate,

€ 3,97 per notifica decreto ingiuntivo,

€ 3.714,00 quali spese e competenze liquidate nella sentenza comprensive di spese generali, c.a.p. ed i.v.a.,

€ 24,82 per rilascio copie sentenza,

€ 183,00 per registrazione sentenza,

€ 4,50 per notifica sentenza,

e, pertanto, la somma complessiva di

€ **375.081,10** oltre interessi legali dal 1.1.2012 al soddisfo.

SPESE E COMPETENZE PRESENTE PROCEDURA

diritti

€ 21,00 per rilascio copie decreto ingiuntivo,

Avv. ERCOLE MASSARA

€ 21,00 per rilascio copie sentenza,
€ 57,00 per registrazione sentenza,
€ 35,00 per disamina decreto ingiuntivo,
€ 35,00 per disamina sentenza,
€ 35,00 per notifica decreto ingiuntivo,
€ 35,00 per notifica sentenza,
€ 142,00 per atto di precetto,
€ 35,00 per notifica precetto,
onorario

€ 290,00 redazione precetto,

e, perciò,

€ 706,00 in totale


e così complessivamente la somma di

€ 375.787,10 (€ 375.081,10 + € 706,00) salvo errori ed omissioni, oltre gli interessi legali sulla somma suddetta dal 1.11.2012 e fino al saldo, oltre le spese di notifica a margine segnate e le successive occorrendo.

Con avvertenza che non ottemperando nel termine di legge di 10 giorni dalla notifica si procederà ad esecuzione forzata a norma di legge.

Tropea, 27.12.2011.

Avv. Ercole MASSARA




PROCURA

Io sottoscritto **Avv. Reginaldo Lecce**, quale Procuratore di **Enel Servizio Elettrico S.p.A.**- Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A.- con sede legale in Roma Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale € 10.000.000 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 09633951000 - come da procura per notar Nicola Atlante di Roma del 21 gennaio 2010 repertorio n. 33282, raccolta n. 14100, in proprio, nonché quale Procuratore di **Enel Distribuzione S.p.A.**- Società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel S.p.A.- con sede legale in Roma Via Ombrone n. 2, capitale sociale € 2.600.000.000,00 i.v., codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 05779711000 - come da procura per notar Nicola Atlante di Roma del 08 marzo 2010 repertorio n. 33565, raccolta n. 14238, **informato ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del D.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato**, conferisco all'**Avv. Ercole Massara**, il mandato a rappresentare e difendere, **Enel Servizio Elettrico S.p.A. nonché Enel Distribuzione S.p.A.** contro Consorzio Intercomunale promozione e sviluppo Costa Tirrenica. A tal fine conferisco al predetto avvocato ogni necessario potere per l'espletamento del mandato, compreso quello di proporre azioni esecutive mobiliari ed immobiliari ed eventuali opposizioni, ricorso per dichiarazione di fallimento ed ogni altro potere come per legge compreso quello di conciliare e rinunciare alla procedura. **Eleggo domicilio, ai fini del presente giudizio, presso l'Avv. Ercole Massara in Monterosso Calabro, via Conti d'alife, 24.**

Catanzaro,

Avv. Reginaldo Lecce



E' autentica

Avv. Ercole Massara


A richiesta dell'ENEL Distribuzione S.p.A. e dell'avv. Ercole MASSARA in qualità.

Io sottoscritto Ufficiale giudiziario addetto all'UNEP presso il Tribunale di Vibo Valentia – Sezione distaccata di Tropea ho notificato copia della sentenza che precede a

- **CONSORZIO INTERCOMUNALE PROMOZIONE E SVILUPPO DELLA COSTA TIRRENICA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* il Presidente, c. f. 95001410794, con sede in Largo Di Netta s.n.c. in 89861 Tropea c/o Municipio di Tropea,

mediante consegna a mani del

*de i impiegato Adolberto
Giovanni Cepone addetto pronto ufficio
Tropea 10.1.2012*



[Handwritten mark]

MASSARA

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA “C.I.P.E.S.T”**
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

**DECRETO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 4 del 22/07/2019**

OGGETTO: *Ripartizione spese relative a sentenza del tribunale di Vibo Valentia – sezione distaccata di Tropea n. 84/2010 del 25/05/2010, munita di formula esecutiva il 28/03/2011, notificata il 06/05/2011, e a relativo atto di precetto del 27/12/2011.*

PREMESSO che il “C.I.P.E.S.T” , con decreto del Prefetto di Vibo Valentia del 04/04/2012 è stato sottoposto a procedura di liquidazione;

VISTO il decreto del Prefetto di Vibo Valentia, prot. n. 26363 del 05/09/2013, con il quale è stato nominato quale commissario liquidatore il sottoscritto Lafaci Salvatore Lorenzo, attribuendo allo stesso i compiti e le funzioni attribuiti al presidente del consorzio, al presidente del consiglio di amministrazione, all’assemblea consortile e al consiglio di amministrazione;

VISTO il vigente statuto consortile;

VISTA la convenzione del Consorzio rep. n. 1/2008 del 15/07/2008 e in particolare il I comma dell’articolo 13;

VISTO che:

- la società Enel Servizio Elettrico spa, tramite l’avvocato Massara Ercole con studio in Monterosso Calabro, con atto di precetto del 27/12/2011 e notificato alla sede del “C.I.P.E.S.T.” in data 10/01/2012 intimava di pagare entro 10 giorni dalla notifica dello stesso atto l’importo di euro 375.787,100, salvo errori e omissioni, oltre gli interessi legali sulla somma suddetta e fino al saldo, oltre le spese di notifica a margine segnate e le successive occorrente;
- il sopracitato atto di precetto risulta essere derivante dal mancato pagamento di quanto dovuto a seguito della sentenza del Tribunale di Vibo Valentia – sezione distaccata di Tropea n. 84/2010 del 25/05/2010, unita di formale esecutiva il 28/03/2011, notificata il 06/05/2011 e non appellata, con

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA “C.I.P.E.S.T”**
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

la quale è stata rigetta l'opposizione e dichiarato di conseguenza esecutivo il decreto ingiuntivo n. 33/2004 emanato dalla società “Enel distribuzione spa”, tramite l'avvocato Massara Ercole di Monterosso Calabro, a seguito di un credito vantato dalla società in questione derivanti da fatture insolute, relativi a corrispettivi per la fornitura di energia elettrica per un importo complessivo (comprensivo di interessi convenzionali di mora) pari a euro 304.077,14 oltre agli ulteriori interessi convenzionali di mora maturati ed a maturarsi sull'importo di euro 279.472,55 a decorrere dal 26/11/2003 e fino al soddisfo e da calcolarsi al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 3,5 punti;

PRESO ATTO che questo ufficio, a seguito di vari incontri tenuti con l'avvocato Massara Ercole di Monterosso Calabro, in rappresentanza della società “*Servizio Elettrico nazionale già Enel servizio elettrico spa*” ha proposto la sottoscrizione di un accordo transattivo con la sopracitata società che preveda, almeno, l'abbattimento totale degli interessi a far data del precetto e per i 18/24 mesi successivi alla stipula dell'accordo sopracitato in cambio del pagamento di quanto dovuto entro un pari periodo e in cinque rate distinte;

LETTA la nota, del 06/03/2019 , trasmessa via pec dell'avvocato Massara con la quale si comunica la disponibilità della società creditrice a “*stipulare una transazione per effetto della quale riceverà solo le somme di euro 375.787,10 e di euro 70.001,10 con conseguente contestuale rinuncia agli interessi maturati e maturandi dopo le suddette notifiche e fino al soddisfo e a dilazionare tali somme in 4 rate a cadenza semestrale*”;

PRESO ATTO che:

- l'importo di euro 375.787,10 risulta essere relativo all'atto di precetto trattato in questo decreto, mentre l'importo di euro 70.001,10 risulta essere relativo all'atto di precetto notificato il 27/05/2010 e il cui importo risulta essere già stato ripartito tra i Comuni consorziati con determina del commissario liquidatore n. 3 del 20/06/2019;
- a tutt'oggi non si è provveduto alla sottoscrizione dell'atto transattivo con la società creditrice, con le condizioni riportate nella nota sopra riportata dell'avvocato Massara Ercole, in quanto

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA "C.I.P.E.S.T"**
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

l'oggetto dell'accordo transattivo di che trattasi non è stato ancora esaminato dai neonominati organi consortili e in particolare dal collegio dei revisori dei conti;

RITENUTO necessario, nelle more della sottoscrizione dell'atto transattivo sopracitato, determinare la quota di spesa sopracitata per ogni Comune consorziato in base a quanto previsto dall'articolo 6 della convenzione consortile rep. n. 1/2008 del 15/07/2008;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

- 1) la premessa è parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di determinare ai sensi dell'art. 6 della convenzione consortile rep. n. 1/2008 del 15/07/08, e per le motivazioni espresse in premessa, la ripartizione della spesa a carico dei sottoelencati Comuni nella misura indicata a fianco di ciascuno di essi, e per un importo complessivo pari a euro 375.787,10 (euro trecentosettantacinquesettecentoottantasette/10), *"...salvo errori di calcolo e/o omissioni oltre gli ulteriori interessi legali sulla somma suddetta dall'01/11/2012 e fino al saldo, oltre le spese di notifica a margine segnate e le successive occorrente"*

COMUNE	QUOTA	IMPORTO
BRIATICO	13,00%	€ 48.852,32
IOPPOLO	7,00%	€ 26.305,10
NICOTERA	21,00%	€ 78.915,29
PARGHELIA	4,00%	€ 15.031,48
RICADI	14,00%	€ 52.610,19
TROPEA	21,00%	€ 78.915,29
ZAMBRONE	5,00%	€ 18.789,36
SPILINGA	5,00%	€ 18.789,36
DRAPIA	7,00%	€ 26.305,10
ZACCANOPOLI	3,00%	€ 11.273,61

**CONSORZIO INTERCOMUNALE
PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO
DELLA COSTA TIRRENICA "C.I.P.E.S.T"**
(ente in liquidazione)
UFFICIO DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE

- 3) di pubblicare il presente provvedimento all'albo pretorio del Comune di Tropea per 15 giorni consecutivi, ai fini della pubblicità legale così come previsto dall'articolo 46 del statuto consortile, e di invitare gli altri Comuni consorziati a provvedere ad analoga pubblicazione presso i rispettivi "albi on line".

Vibo Valentia 22/07/2019

Il Commissario Liquidatore
Salvatore Lorenzo Lafaci

Firma omessa ai sensi
art. 3 del D.Lgs. n. 39/93

Avv. Ercole MASSARA
Via Conte d'Alife, 22
89819 Monterosso Calabro (VV)
tel. 0963/327812
cell. 347/6195776
c. f. MSS RCL 57P16 H501K
p. i.v.a. 01425900790

Prot. n. 23
DEL 06/03/2019

Monterosso Calabro, 6.3.2019

Al sig.
Commissario Liquidatore
dell'Ente in liquidazione
Consorzio Intercomunale
per la promozione e lo sviluppo della Costa Tirrenica
c/o Prefettura di Vibo Valentia
89900 Vibo Valentia
consorzio.intercomunalecostatirrenica@pec.it

Oggetto :

Consorzio Intercomunale per la promozione e lo sviluppo della Costa Tirrenica
contro

Servizio Elettrico Nazionale già ENEL Servizio Elettrico S.p.A.

- atto di precetto del 24.05.2010 di € 375.787,10 a favore di S.E.N. notificato il 10.1.2012
- atto di precetto del 27.12.2011 di € 70.001,10 a favore di S.E.N. notificato il 27.5.2010

Vostro prot. n. 21/2019 del 4.3.2019


Preg.mo sig. Commissario,
per espresso incarico della Società, riscontro la Sua di cui all'oggetto
ed all'uopo

confermo

che la Società è disponibile a stipulare una transazione per effetto della quale riceverà solo le somme di € 375.787,10 e di € 70.001,10 portate dai due decreti ingiuntivi sopra indicati con conseguente contestuale rinuncia agli interessi maturati e maturandi dopo le suddette notifiche e fino al soddisfo e a dilazionare tali somme in 4 rate a cadenza semestrale.

In attesa di Suo – possibilmente celere - riscontro, invio i migliori saluti.

Avv. Ercole MASSARA



Da "Ercole Massara" <ercole.massara@avvocativibo.legalmail.it>

A "consorziointercomunalecostatirrenica@pec.it" <consorziointercomunalecostatirrenica@pec.it>

Data mercoledì 6 marzo 2019 - 17:35

Fwd: Consorzio Intercomunale Costa Tirrenica (ente in liquidazione) contro Servizio Elettrico Nazionale S.p.A. (già Enel Servizio Elettrico S.p.A.)

Pregiatissimo Commissario,

giusto esposto incarico della Società, Le trasmetto accettazione della proposta transattiva formulata dal Consorzio.

In attesa di riscontro, Le invio i migliori saluti.

Avv. Ercole Massara

Allegato(i)

risposta al Consorzio del 6.3.2019.pdf (47 Kb)

BodyPart.html (743 bytes)

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTA

Che la presente deliberazione, ai sensi dell'art.124, 1[^] comma del D.Lgs n[^] 267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 30/07/2019 al n. _____ del Reg. Pubblicazioni e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Li, 30/07/2019

Il Responsabile del procedimento

f.to ANTONIA CICALA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si attesta che ai sensi dell'art.134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/7/2019

Li 29/7/2019

IL SEGRETARIO CONSORTILE

F.to dott.ssa Marina Petrolo

E' copia conforme all'originale.

Tropea, li 30/7/2019

IL RESPONSABILE AREA FINANZIARIA

dott.ssa Antonia Cicala

Antonia Cicala